

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 662-bis

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Concessione di indulto

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della proposta di legge n. 662, deliberato dall'Assemblea il 18 luglio 2006)

PROPOSTA DI LEGGE

ARTT. 1-4.

.....
.....
.....
.....

ART. 5.

(Indulto).

1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive.

2. Ai fini del presente articolo non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

3. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cin-

que anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna detentiva superiore a due anni.

ART. 6.

.....
.....
.....
.....

